



Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile

REGOLAMENTO

SULLE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE

Approvato con delibera di C.C. n. 37 del 26/03/2009

REGOLAMENTO SULLE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE

T I T O L O I

CIRCOSCRIZIONI – DECENTRAMENTO – PARTECIPAZIONE – FUNZIONI

Art. 1 CIRCOSCRIZIONI

1. In attuazione dei principi di autonomia, decentramento e partecipazione, sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dallo Statuto della Regione Abruzzo e dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 08 agosto 2000, n. 267, il territorio del Comune di Pescara è ripartito in Circoscrizioni, per valorizzare le libere forme associative e la partecipazione popolare nell'ambito delle stesse.
2. Le Circoscrizioni sono organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
3. La costituzione delle Circoscrizioni completa il sistema democratico di organismi elettivi e si inquadra nel processo di costruzione della democrazia diretta e partecipata, per favorire il massimo collegamento tra i cittadini e le istituzioni.
4. Le Circoscrizioni rappresentano, per le forze politiche, sociali e culturali della città di Pescara, spazi di espressione, di partecipazione, di crescita della coscienza civile e politica della comunità locale, nonché della sua promozione economica, sociale e culturale.
5. La partecipazione popolare alla vita delle Circoscrizioni si attua mediante forme di gestione sociale dei servizi attraverso gli strumenti giuridici, amministrativi ed organizzativi, previsti nel presente Regolamento, il quale fissa la disciplina delle Circoscrizioni e dei relativi Organi.

Art. 2 SUDDIVISIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI

1. Il territorio del Comune è suddiviso in tre Circoscrizioni denominate: "Castellamare", "Colli" e "Portanuova" aventi le delimitazioni territoriali indicate nell'allegato F) del presente Regolamento.
2. Il numero ed i confini delle Circoscrizioni possono essere modificati con deliberazione del Consiglio comunale, nelle forme e modalità fissate dallo Statuto Comunale.

Art. 3
COMPITI DELLE CIRCOSCRIZIONI

1. Il Consiglio Circostrizionale rappresenta le esigenze e le istanze degli abitanti della Circostrizione e concorre alla determinazione ed alla gestione della politica comunale, svolgendo le funzioni attribuite ed esercitando i poteri stabiliti dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento.
2. Il Consiglio Circostrizionale, nella propria attività, promuove ogni forma di collegamento con le associazioni democratiche presenti nella vita sociale, culturale e politica della Circostrizione, nonché con gli organismi di gestione e servizi di Circostrizione, ne recepisce istanze e proposte e ne rappresenta il momento politico di sintesi.
3. Nei limiti e con le forme e modalità specificate nei successivi articoli, i Consigli di Circostrizione svolgono funzioni consultive, deliberative delegate e di gestione dei servizi comunali di Circostrizione, di iniziativa, di collaborazione e promozione, nonché poteri di interrogazione, interpellanza e mozione rivolte al Sindaco nelle forme regolamentari previste per i Consiglieri Comunali.

TITOLO II
ORGANI DELLA CIRCOSCRIZIONE

Art. 4
ORGANI DELLA CIRCOSCRIZIONE

Sono Organi della Circostrizione:

- a) il Consiglio circostrizionale
- b) il Presidente.

Art. 5
COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI

- **I Consigli Circostrizionali sono composti dal Presidente e da 15 Consiglieri nelle Circostrizioni con popolazione fino a 50.000 abitanti e da 17 Consiglieri in quelle con popolazione superiore a 50.000 abitanti.**
- **La popolazione è determinata in base al numero dei residenti nelle Circostrizioni del Comune di Pescara alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la consultazione elettorale.**

Art.6
ELETTORATO ATTIVO

Hanno diritto al voto per il rinnovo degli Organi della Circoscrizione i cittadini iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione stessa, nonché i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti nella Circoscrizione ed iscritti nella lista elettorale aggiunta presso il Comune ai sensi di legge.

Art. 7
ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. A norma dell'art. 48 dello Statuto, il Presidente della Circoscrizione è eletto a suffragio universale e diretto in unico turno contestualmente alla elezione del Consiglio Circoscrizionale.
2. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di Presidente deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altre Circoscrizioni.
3. I candidati al Consiglio Comunale non possono essere candidati a Presidenti di Circoscrizione. E' vietata altresì la candidatura contemporanea a Presidente di Circoscrizione e a Presidente o Consigliere di altra Circoscrizione.
4. Ciascun candidato alla carica di Presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste, senza limitazioni al numero di esse, presentate per la elezione del Consiglio Circoscrizionale. La dichiarazione ha efficacia solo se contestuale ad analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
5. La scheda per l'elezione del Presidente – di norma di colore rosa - è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio Circoscrizionale. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per il candidato alla carica di Presidente e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
6. E' proclamato eletto Presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 8
ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' DEL PRESIDENTE

I requisiti per la candidatura a Presidente della Circoscrizione, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza sono gli stessi previsti dalla legge per l'elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

Art. 9
SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE

1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al Consiglio Circoscrizionale e delle collegate candidature alla carica di Presidente deve essere sottoscritta da un numero di elettori non inferiore all'1% e non superiore all'1,5% degli abitanti della Circoscrizione risultanti dall'ultimo Censimento.
2. Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista quando la lista stessa viene presentata insieme a quella per le elezioni del Consiglio Comunale e con lo stesso contrassegno.
3. Le modalità di sottoscrizione e di presentazione delle liste sono quelle previste per l'elezione del Consiglio Comunale.
4. Le liste con i programmi amministrativi vanno affissi, oltre che all'Albo Pretorio del Comune, all'Albo Pretorio della Circoscrizione.
5. Qualora si proceda al rinnovo di un Consiglio Circoscrizionale per annullamento del risultato elettorale, sono comunque necessarie, per la presentazione delle liste, le sottoscrizioni di cui al 1° e 3° comma del presente articolo.
6. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. I sottoscrittori debbono essere iscritti nelle liste della Circoscrizione.

Art. 10
ELEZIONI DEI CONSIGLI

1. A norma dell'art. 48 dello Statuto, i Consigli di Circoscrizione sono eletti a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione dei Presidenti.
2. Le liste per le elezioni dei Consigli Circoscrizionali devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale superiore ai cinquanta centesimi.
3. Nessuno può essere candidato in più di una lista di una stessa Circoscrizione.
4. Con la lista dei candidati al Consiglio Circoscrizionale devono essere anche presentati il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente, il programma amministrativo ed il bilancio preventivo di spesa cui la lista ed i candidati intendono vincolarsi. Il programma amministrativo ed il preventivo di spesa sono resi pubblici mediante affissione oltre che all'Albo Pretorio del Comune, all'Albo Pretorio della Circoscrizione. Allo stesso modo deve essere reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese. Più liste, senza limitazioni al numero di esse, possono presentare lo stesso candidato alla carica di Presidente. In tal caso le liste si considerano tra di loro collegate. Le liste appartenenti a ciascun gruppo possono far riferimento ad uno stesso simbolo.

5. L'ordine dei contrassegni di liste nella scheda è stabilito con sorteggio. Ai fini di tale sorteggio, le liste collegate sono considerate come unica lista. Un secondo sorteggio definisce l'ordine del contrassegno di ciascuna lista collegata. Al sorteggio provvede la Commissione elettorale circondariale nei modi previsti per le elezioni comunali alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati nei termini previsti per le elezioni comunali. L'ordine risultante dal sorteggio vale anche per la stampa delle liste e dei raggruppamenti di liste sul manifesto.
6. La scheda per la elezione del Consiglio Circostrizionale è la stessa utilizzata per l'elezione del Presidente. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste collegate. Il voto di lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sulla apposita riga posta a fianco del contrassegno. In caso di omonimia occorre indicare anche il nome.
7. La cifra individuale di ciascun candidato a Consigliere Circostrizionale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

Art. 11

ATTRIBUZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Presidente.
2. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto meno della percentuale dei voti validi previsti in Statuto.
3. Ciascun Consiglio Circostrizionale ed il suo Presidente vengono eletti a suffragio diretto con le seguenti modalità:
 - a) il candidato Presidente che ha riportato il maggior numero di voti validi viene eletto Presidente ed è membro del Consiglio Circostrizionale; alla lista od al gruppo di liste a lui collegate viene attribuito un numero di seggi pari alla percentuale prevista dall'art. 48 dello Statuto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei Consiglieri da ricomprendere nella lista o nel gruppo di liste contenga una cifra decimale superiore a 50;
 - b) tutti i seggi sono comunque ripartiti con criterio proporzionale **con il sistema del quoziente naturale e dei resti più alti** escludendo, da tale ripartizione, quelle liste che non abbiano conseguito almeno il 3% dei voti validi;
 - c) una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Presidente, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio; in casi di collegamento di più liste ad un medesimo candidato alla carica di Presidente, risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate;
 - d) l'aggregazione di un gruppo di liste ed il collegamento ad un candidato Presidente, si determinano con la sottoscrizione, da parte dei rappresentanti

delle liste stesse, del medesimo programma politico-amministrativo presentato dal candidato Presidente.

Art. 12 **ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI**

1. I requisiti di candidabilità, eleggibilità, compatibilità nonché la sospensione e la decadenza di diritto dei Consiglieri Circoscrizionali sono disciplinati dalla legge.
2. E' ammessa la candidatura contemporanea al Consiglio Comunale e Circoscrizionale. Non è ammessa la candidatura in più di una Circoscrizione.
3. La candidatura a Consigliere Circoscrizionale dei cittadini appartenenti all'Unione Europea è disciplinata da specifica legge in materia.

Art. 13 **CONVALIDA DEI CONSIGLIERI - SURROGAZIONE**

1. I Consiglieri Circoscrizionali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in casi di surrogazione, appena adottata dal Consiglio Circoscrizionale la relativa deliberazione.
2. Nella prima seduta il Consiglio Circoscrizionale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiararne la legittimità – tenuto conto delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dalla legge - provvedendo secondo le procedure previste dallo Statuto Comunale.
3. Il seggio di Consigliere Circoscrizionale che durante il mandato elettorale rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella medesima lista segua immediatamente l'ultimo eletto. Qualora il seggio rimasto vacante sia quello occupato dal Consigliere risultato eletto in quanto candidato Presidente, esso è attribuito al candidato che segue l'ultimo eletto nella lista collegata al candidato Presidente se unica o, in caso di più liste collegate, al candidato che segue l'ultimo eletto nella lista che presenta il quoziente più alto a seguito della ripartizione proporzionale dei seggi assegnati alla coalizione.

Art. 14 **PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO**

1. La prima seduta del Consiglio Circoscrizionale è convocata dal Presidente entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente.

Art. 15
DURATA IN CARICA DEI CONSIGLI

I Consigli Circoscrizionali sono eletti contemporaneamente al Consiglio Comunale, ad esclusione di quanto previsto dal successivo art. 17 comma 2, e restano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale. Essi esercitano la loro funzione sino alla elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 16
PROCEDIMENTO ELETTORALE

Per la presentazione delle candidature per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Circoscrizione si applicano le norme contenute nell'allegato A. Il manifesto contenente le liste dei candidati deve avere le caratteristiche di cui all'allegato B. Le schede per la

votazione devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nell'allegato C. Le operazioni di spoglio e scrutinio devono seguire il procedimento riportato nell'allegato D. Le operazioni dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale devono seguire il procedimento riportato nell'allegato E. Per il procedimento elettorale preparatorio della votazione, dello scrutinio e della proclamazione dei risultati, per quanto compatibili e non disciplinati nel presente Regolamento, si applicano le norme che disciplinano l'elezione del Sindaco e del Consiglio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Art. 17
SCIOGLIMENTO DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

1. I Consigli Circoscrizionali sono sciolti anticipatamente per annullamento del risultato elettorale, nonchè nei casi e secondo le modalità previsti dallo Statuto Comunale.
2. Nei casi di scioglimento anticipato di ciascun Consiglio Circoscrizionale conseguente ad annullamento del risultato elettorale o al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 49 comma 1 dello Statuto Comunale, qualora la relativa ordinanza prefettizia intervenga entro i primi due anni dalla proclamazione degli eletti, si procede a nuove elezioni da indire entro sei mesi dall'emanazione dell'ordinanza stessa.
3. Qualora l'ordinanza sia emessa successivamente alla scadenza del predetto termine di due anni dalla proclamazione degli eletti, le nuove elezioni del Consiglio Circoscrizionale sciolto anticipatamente si terranno in concomitanza con le successive elezioni comunali.
4. Nei casi di scioglimento anticipato di ciascun Consiglio Circoscrizionale, e fino alla elezione del Presidente del nuovo Consiglio, le funzioni degli Organi della Circoscrizione sono esercitate dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato. Gli atti che comportano una spesa a carico dell'Amministrazione Comunale sono adottati dalla Giunta.

Art. 18
IL CONSIGLIERE DI CIRCOSCRIZIONE

1. Il Consigliere di Circoscrizione ha diritto di iniziativa su ogni questione di competenza della Circoscrizione e può presentare al Consiglio interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della Circoscrizione e da quelli del Comune (nonché dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso) tutte le notizie ed informazioni, nonché copie di atti e documenti necessari o utili all'espletamento del proprio mandato con l'osservanza dei seguenti principi:
 - a) il Consigliere di Circoscrizione è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge e specificati dal Regolamento Comunale sull'accesso ai documenti, con particolare riferimento alle notizie ed informazioni riguardanti le persone;
 - b) il diritto di accesso è esercitato nei confronti degli atti approvati dal Consiglio di Circoscrizione o adottati dal suo Presidente, nonché dei verbali degli Organi di Circoscrizione di qualsivoglia natura, dei documenti iscritti nel protocollo della Circoscrizione e di altri documenti appositamente preparati su disposizione del Presidente; detta documentazione e le informazioni in essa contenute sono accessibili nella forme originarie.
3. A tal fine l'accesso agli uffici ed ai mezzi e strumenti partecipativi appositamente predisposti per i Consiglieri Comunali è esteso ai Consiglieri di Circoscrizione.
4. Il Consigliere di Circoscrizione ha diritto ad avere atti e documenti relativi alle proposte scritte all'ordine del giorno del Consiglio di Circoscrizione almeno 24 ore prima della seduta.
5. Il Consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio di Circoscrizione; qualora non intervenga a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, da comunicare per iscritto, è dichiarato decaduto; la proposta di decadenza deve essere notificata, su istanza del Presidente, a mezzo del messo comunale, al Consigliere interessato, almeno dieci giorni prima della iscrizione all'O.d.G. del Consiglio Circoscrizionale che pronuncia la decadenza e provvede all'immediata surroga.
6. Nel caso di sospensione di un Consigliere Circoscrizionale, ai sensi dall'art. 45 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Consiglio Circoscrizionale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere di Circoscrizione al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo all'immediata surrogazione.
7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo della Circoscrizione nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Ciascun Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 19
SESSIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio di Circoscrizione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, una per semestre.
2. Si riunisce, in via straordinaria, su richiesta scritta del Sindaco o dell'Assessore al Decentramento o del Presidente del Consiglio Comunale, nonché nei seguenti casi:
 - a) su richiesta scritta di almeno $\frac{1}{4}$ dei Consiglieri dalla Circoscrizione;
 - b) entro 15 giorni dalla riunione dell'Assemblea dei cittadini (indetta dal Consiglio di Circoscrizione) per recepirne gli eventuali deliberati;
 - c) su richiesta scritta, con firme autenticate, di almeno 150 cittadini della Circoscrizione o di una Commissione di lavoro del Consiglio di Circoscrizione, o di un Consiglio di Circolo o di un Consiglio di Istituto delle scuole ubicate nella Circoscrizione.
3. Tali richieste devono specificare l'ordine del giorno e la relativa seduta deve avvenire in un termine non superiore a 20 giorni, consentendo l'intervento scritto e orale (per una durata massima di 30 minuti) ad un rappresentante degli istanti predesignato nella richiesta di convocazione; nessun altro argomento può essere aggiunto nell'ordine del giorno; in caso di inerzia ingiustificata del Presidente, il Sindaco procede, in via sostitutiva, alla convocazione del Consiglio di Circoscrizione. Se quest'ultimo, convocato dal Sindaco, non si riunisce nel giorno stabilito, viene attivata la procedura di scioglimento del Consiglio stesso.

Art. 20
CONVOCAZIONE

1. La convocazione dei Consigli di Circoscrizione deve essere fatta dal Presidente con avvisi scritti contenenti lo specifico elenco degli oggetti da trattare, da recapitarsi ai Consiglieri di Circoscrizione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o da consegnarsi a domicilio a cura del messo comunale almeno cinque giorni prima della riunione ordinaria e tre giorni prima della riunione straordinaria o, in caso di urgenza, con telegramma 24 ore prima. Tale convocazione può essere effettuata, ove possibile, per via telematica.
2. La convocazione della seduta è disposta dal Presidente e, in caso di assenza, impedimento o delega scritta del Presidente, dal Consigliere Anziano della lista di maggioranza che ha conseguito il maggior numero di voti, in qualità di Vice Presidente; in caso di contemporanea assenza o concomitante impedimento del Presidente e del Vice, la convocazione è disposta dal Consigliere Anziano successivo, secondo lo stesso criterio.
3. L'ordine del giorno viene, altresì, trasmesso, nelle forme e nei termini di cui sopra, al Sindaco, all'Assessore al Decentramento, alla Commissione Comunale Consiliare Permanente per il decentramento ed agli Organi collegiali delle scuole ubicate nella Circoscrizione, oltre al Comando di Polizia Municipale, che disporrà per la presenza di un Vigile Urbano durante la seduta del Consiglio.

4. Dell'avvenuta convocazione, inoltre, deve essere assicurata l'informazione, con ogni mezzo, alla popolazione e curata l'affissione all'Albo comunale e del Centro Civico.
5. Nelle 24 ore precedenti la seduta, deve essere disponibile per i Consiglieri tutta la documentazione relativa agli argomenti da trattare.

Art. 21

PROCEDURA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

1. Le sedute del Consiglio di Circoscrizione sono pubbliche, salvo quando trattasi di discussioni relative alle qualità e moralità delle persone.
2. In prima convocazione la seduta è valida se interviene la metà più uno dei Consiglieri assegnati. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (considerando tali anche gli astenuti salvo i casi di maggioranze diverse espressamente previste dal presente Regolamento).
3. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale, ovvero interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, ovvero per gli affari rimasti da trattare nella prima. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui è stata convocata la prima, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro membri del Consiglio.
4. Le sedute sono presiedute dal Presidente, o, in caso di sua assenza, impedimento o delega, dal Consigliere Anziano della lista di maggioranza che ha conseguito il maggior numero di voti, e – in caso di concomitante assenza di quest'ultimo – le sedute sono presiedute dal Consigliere Anziano successivo, secondo lo stesso criterio.
5. E' facoltà del Presidente (o del suo sostituto), in sede consiliare, dare la parola ai cittadini presenti alla riunione e di invitare, per la discussione di temi specifici con il diritto di parola, esperti e/o rappresentanti di scuole o associazioni: hanno in ogni caso diritto di intervento e di partecipazione alla discussione tutti i Consiglieri Comunali.
6. Di ogni seduta è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Circoscrizione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere circoscrizionale presente più giovane di età.
7. Copia del verbale deve essere esposta al pubblico nel Centro Civico per almeno 10 giorni e viene poi trasmessa (con la annotazione di intervenuta pubblicazione), entro 15 giorni dalla seduta, al Sindaco, all'Assessore al Decentramento ed alla Commissione Comunale Permanente al Decentramento.

Art.22
COMMISSIONI CONSILIARI

1. I Consigli Circoscrizionali, per lo svolgimento delle proprie funzioni, istituiscono Commissioni di lavoro permanenti o, per particolari finalità, temporanee.
2. Ogni Commissione ha un coordinatore, eletto tra i componenti il Consiglio entro sessanta giorni dalla elezione del Presidente, con il voto palese e favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. I componenti della Commissione sono nominati, su indicazione dei Gruppi Consiliari, dal Consiglio di Circoscrizione.
4. Possono partecipare alle Commissioni anche cittadini non eletti nel Consiglio, dotati di specifica competenza o rappresentativi di formazioni sociali attive nella Circoscrizione o portatori di interessi diffusi.
5. La prima riunione di ciascuna Commissione deve essere convocata dal coordinatore entro novanta giorni dalla sua elezione e le riunioni successive devono essere convocate almeno ogni novanta giorni. In assenza del coordinatore, le convocazioni sono effettuate dal Presidente del Consiglio Circoscrizionale.
6. Le Commissioni di lavoro svolgono funzioni di supporto propositivo, programmatico ed informativo all'attività del Consiglio.
7. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo quando si tratta di questioni che pongono l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi o che vincolano i Consiglieri al segreto, e vengono convocate dal coordinatore.
8. La composizione, il numero ed i criteri di funzionamento delle Commissioni sono stabiliti da ciascun Consiglio, in relazione alle proprie funzioni ed alle necessità di raccordo con l'attività degli Organi comunali ed indicati nel Regolamento Interno.
9. I coordinatori delle Commissioni Circoscrizionali hanno diritto di partecipare alle corrispondenti commissioni consiliari comunali.

Art. 23
COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

1. Il Consiglio di Circoscrizione può, nell'ambito delle proprie competenze, istituire altresì Commissioni speciali d'indagine per l'esame di particolari questioni e determinati argomenti, stabilendo l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire per iscritto al Consiglio.
2. Le Commissioni Consiliari Speciali sono composte di soli Consiglieri Circoscrizionali in un numero variabile da 5 a 10 e possono avvalersi di apporti tecnici esterni; il coordinatore di ogni Commissione è eletto con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo precedente.

Art. 24

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE: FUNZIONI

1. Il Presidente del Consiglio Circostrizionale rappresenta il Consiglio con potere di firma di tutti gli atti riguardanti le attività e gli adempimenti di competenza della Circostrizione; egli svolge le funzioni che gli vengono delegate dal Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, previa comunicazione al Prefetto, nelle seguenti materie:
 - a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed adempimenti previsti dalla legge in materia elettorale, di leva militare e statistica;
 - b) emanazione di atti che sono attribuiti al Sindaco dalle leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, sanità e igiene pubblica;
 - c) vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico con obbligo di pronta informativa al Sindaco ed al Prefetto.
2. Al Presidente del Consiglio sono altresì attribuite le seguenti ulteriori funzioni:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio di Circostrizione e l'Assemblea dei cittadini, dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti nell'ordine prestabilito, concedendo la facoltà di parola, ponendo le questioni, proclamando il risultato delle votazioni ed adottando tutti i provvedimenti necessari per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni;
 - b) allontanare dalla riunione del Consiglio o dell'Assemblea dei cittadini chiunque sia causa di disordine, sospendere e sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale adeguatamente motivato;
 - c) sottoscrivere la redazione dei processi verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei cittadini, unitamente al Segretario;
 - d) mantenere e sviluppare i rapporti con l'Amministrazione Comunale secondo le direttive, modalità e risoluzioni indicate dal Consiglio di Circostrizione;
 - e) contribuire, nell'ambito territoriale di sua competenza, alla esecuzione di provvedimenti del Sindaco e delibere della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e del Consiglio di Circostrizione;
 - f) informare tempestivamente i Consiglieri di Circostrizione di tutte le comunicazioni e decisioni dell'Amministrazione comunale;
 - g) sovrintendere al funzionamento degli Uffici e dei Servizi del Centro Civico, coordinandone le attività secondo le linee ed i modi indicati dal Consiglio di Circostrizione;
 - h) esercitare le altre funzioni e facoltà attribuitegli dalla legge e dal presente Regolamento.
3. Il Presidente del Consiglio di Circostrizione è invitato dal Presidente del Consiglio Comunale alle sedute del Consiglio Comunale e viene sentito sui problemi della Circostrizione di competenza.

Art. 25

CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI PRESIDENTE

1. Le dimissioni dalla carica di Presidente sono irrevocabili ed immediatamente efficaci e vanno comunicate per iscritto al Sindaco, al Presidente del Consiglio

Comunale ed al Consiglio Circoscrizionale; in seguito a ciò, il Prefetto – con ordinanza motivata dispone lo scioglimento del Consiglio e, nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto e del Regolamento – lo scioglimento deve essere preceduto dalla diffida ai singoli Consiglieri della Circoscrizione.

2. In caso di impedimento permanente, o comunque protratto per oltre tre mesi, di rimozione o sospensione, il Presidente decade, nei casi previsti dall'articolo 45 del D.Lgs. 267/2000 e si procede secondo le modalità e termini previsti dall'art. 17, punto 2 del presente Regolamento.
3. Il Presidente decade, altresì, dalla carica quando sopravvenga una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Circoscrizionale.
4. Il Presidente cessa dalla carica quando sia stata votata la sua revoca dal Consiglio Circoscrizionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La proposta di revoca deve essere motivata e va presentata da almeno 2/5 dei Consiglieri in carica e posta in discussione entro dieci giorni dalla sua presentazione. Qualora la proposta sia approvata con la maggioranza sopraindicata, si applicano le procedure previste dall'art. 17, punto 2 del presente Regolamento.
5. In caso di decadenza, decesso o cessazione per qualsiasi altra causa, si procede a quanto previsto dall'art. 17, punto 2 del presente Regolamento.

Art. 26

FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL PRESIDENTE

1. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito in tutte le sue funzioni ed attribuzioni, dal Consigliere Anziano della lista di maggioranza che ha conseguito il maggior numero di voti.
2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e di chi ne svolge le funzioni sostitutive, queste sono svolte dal Consigliere Anziano successivo secondo lo stesso criterio.

TITOLO III

FUNZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE

Art. 27

FUNZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE

Le funzioni delle Circoscrizioni sono quelle previste dai successivi articoli 28,29,30

Art. 28
AZIONE PROPOSITIVA E CONSULTIVA

Il Consiglio Circostrizionale attua l'azione propositiva e consultiva mediante i seguenti interventi:

- a) esprime pareri e proposte in ordine al funzionamento degli uffici decentrati ed alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali, sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative ed ogni altro servizio attivato ed esistente nella Circostrizione;
- b) formula proposte per la soluzione di problemi interessanti la Circostrizione;
- c) esprime pareri su propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione comunale sulle materie di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 29
PARERI OBBLIGATORI

1. L'amministrazione comunale deve richiedere a tutti i Consigli di Circostrizione pareri obbligatori sulle seguenti materie di interesse generale, motivando il proprio eventuale dissenso dagli stessi:
 - a) schema di bilancio preventivo predisposto dalla Giunta comunale;
 - b) piani economici pluriennali di investimento e spese vincolanti il bilancio per oltre cinque (5) anni;
 - c) criteri generali di funzionamento e di organizzazione degli uffici comunali, di realizzazione e gestione dei servizi comunali nonché delibere programmatiche per materia e settore di attività;
 - d) piano regolatore generale, piani particolareggiati e di zona, piani di recupero, pluriennali di attuazione;
 - e) localizzazione e progettazione di massima di edifici e strutture per servizi comunali (sociali, culturali, sportivi, sanitari, scolastici, commerciali, ecc...) di interesse cittadino e segnatamente quelli riguardanti la Circostrizione;
 - f) regolamenti comunali;
 - g) piani di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale;
 - h) piani di traffico, della viabilità e dei trasporti pubblici;
 - i) organizzazione e gestione degli uffici e dei servizi di Circostrizione.
2. Il parere del singolo Consiglio di Circostrizione interessato deve essere altresì obbligatoriamente richiesto nelle seguenti materie di interesse locale di Circostrizione:
 - a) localizzazione e progettazione di edifici e strutture per servizi di quartiere di competenza comunale;
 - b) localizzazione di nuovi mercati rionali;
 - c) strumenti urbanistici di interesse di quartiere (varianti al PRG, lottizzazioni e convenzioni urbanistiche, ecc...);
 - d) disciplina del traffico e vigilanza nella Circostrizione;
 - e) intitolazione di spazi pubblici ed edifici comunali;
 - f) materie oggetto di funzioni deliberative delegate;
 - g) **localizzazione e destinazione di edifici e strutture per servizi sanitari territoriali di tipo sanitario.**
3. Detti pareri obbligatori devono essere forniti dal Consiglio di Circostrizione mediante atto scritto e debitamente motivati entro un termine massimo, fissato di

volta in volta dall'Amministrazione Comunale, dai 10 ai 30 giorni dal ricevimento della relativa pratica.

4. Il parere espresso con ritardo rispetto al termine fissato può essere preso in considerazione a discrezione dell'Amministrazione Comunale.
5. Il parere del Consiglio di Circoscrizione (o la circostanza del mancato o ritardato parere) deve essere menzionato nell'atto adottato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 30

SERVIZI COMUNALI DI BASE DI COMPETENZA DELLE CIRCOSCRIZIONI

1. I servizi di base assegnabili alla Circoscrizione sono quelli che per ragioni di efficacia sociale, per caratteristiche tecniche, assenza di particolari esigenze di uniformità nella erogazione delle prestazioni in ambito comunale, consentono ambiti circoscrizionali di gestione e di amministrazione.
2. Le Circoscrizioni provvedono alla cura nei rispettivi territori dei seguenti servizi di base:
 - a) centri sociali per anziani
 - b) centri sociali per bambini e giovani;
 - c) biblioteche e centri culturali presenti nella Circoscrizione;
 - d) impianti sportivi e palestre di rilevanza circoscrizionale presenti nella Circoscrizione;
 - e) servizi sociali di base non delegati ad altri;
 - f) servizi territoriali parascolastici ed attività integrative delle scuole dell'obbligo.
3. La cura dei servizi di base deve avvenire con la ampia partecipazione ed il diretto coinvolgimento delle libere forme associative e degli organismi di aggregazione sociale secondo una delibera quadro del Consiglio Comunale che tenga conto della unitarietà ed omogeneità dei modelli organizzativi ed amministrativi del Comune.
4. La gestione delle attività summenzionate può essere effettuata da due o più Circoscrizioni in forma associata.
5. Presso ogni Circoscrizione è istituito un servizio di segreteria per i rapporti con le persone diversamente abili, la cui organizzazione è disciplinata dal regolamento comunale in materia di servizi, per promuovere la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.

Art. 31

FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA E FUNZIONI DELEGATE

1. I Consigli Circoscrizionali, nel quadro della programmazione generale stabilita dal Consiglio Comunale, deliberano nelle materie di cui all'articolo precedente ed all'art. 52 – comma 1 dello Statuto.

2. I Consigli Circostrizionali, ai sensi dell'art. 69 - comma 2 – dello Statuto e del Regolamento di contabilità, forniscono annualmente alla Giunta Comunale le proprie indicazioni sullo schema del bilancio di previsione annuale.
3. Ciascun Consiglio Circostrizionale predispone annualmente un piano di interventi ed attività da realizzare nei territori di rispettiva competenza, nelle materie dicui al precedente articolo ed all'art. 52 dello Statuto, sulla base delle disponibilità finanziarie all'uopo stanziare nell'ambito del bilancio di previsione annuale del Comune. In tale ambito il piano può, con successive deliberazioni consiliari, essere modificato o integrato in considerazione dell'insorgere di nuove esigenze o priorità amministrative.
4. Il Presidente di ciascuna Circostrizione controlla l'esecuzione delle deliberazioni di cui al comma precedente e sottopone bimestralmente al rispettivo Consiglio una propria dettagliata relazione sullo stato di attuazione degli interventi e delle attività deliberati.
5. Le proposte di deliberazioni e gli avvisi pubblici per la realizzazione delle attività sono direttamente predisposti dal Segretario del Consiglio Circostrizionale su iniziativa del Presidente del Consiglio stesso o di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Circostrizione e devono in ogni caso essere muniti dei pareri preventivi richiesti dalla normativa vigente per le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta. In ossequio a quanto stabilito dal D.Lgs. 267/2000, il Consiglio di Circostrizione sceglie le attività, le manifestazioni e le iniziative che intende realizzare, mentre la struttura amministrativa provvede all'individuazione dei soggetti affidatari utilizzando le procedure previste in materia di affidamento di beni e servizi.
6. Le deliberazioni sono trasmesse entro cinque giorni dalla loro adozione al Dirigente competente, al Dirigente Settore Risorse Finanziarie se comportano scritture contabili, al Segretario Generale, al Sindaco, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale ed ai Dirigenti dei servizi comunali interessati, secondo le rispettive competenze.
7. Le deliberazioni dei Consigli Circostrizionali concernenti norme e regolamenti, nonché quelle attinenti la nomina, la decadenza e la revoca dei Consiglieri e del Presidente, sono sottoposte al controllo del Difensore Civico Comunale nei limiti delle illegittimità denunciate, quando 1/3 dei Consiglieri circostrizionali ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dalla loro affissione all'Albo della Circostrizione. Il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Consiglio Circostrizionale, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se il Consiglio Circostrizionale non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.32

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Allo scopo di promuovere la partecipazione dei cittadini e delle formazioni politiche, sociali e culturali operanti nel quartiere all'attività del Consiglio Circoscrizionale e dell'Amministrazione Comunale sono previsti i seguenti istituti di partecipazione popolare:
 - a) assemblea dei cittadini;
 - b) l'iniziativa popolare;
 - c) le consultazioni;
 - d) accesso alle informazioni;
 - e) referendum.

Art.33

ASSEMBLEE DEI CITTADINI

1. Il Consiglio di Circoscrizione, in sede di Assemblee dei cittadini, acquista notizia legale delle esigenze della popolazione, riferisce sulla propria attività, apre un dibattito sui problemi della Circoscrizione e sollecita la collaborazione dei cittadini.
2. L'Assemblea è lo strumento democratico di base e la struttura fondamentale della Circoscrizione poichè corrisponde alla finalità del decentramento, mirante a realizzare la più larga partecipazione dei cittadini alle questioni principali di carattere politico, sociale ed economico dell'intero Comune.
3. L'Assemblea controlla e verifica la conformità degli atti e delle scelte degli organismi rappresentativi comunali alle linee e agli orientamenti dei cittadini che, vivendo e/o operando nella comunità locale, possono intervenire nella determinazione delle scelte e degli indirizzi di politica locale e/o nazionale; in tal senso le deliberazioni dell'Assemblea hanno una significativa valenza politica per il Consiglio di Circoscrizione.
4. L'Assemblea è costituita dai cittadini che abitano e/o svolgono la propria attività lavorativa o di studio nella Circoscrizione e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, anche i cittadini residenti in altre Circoscrizioni del Comune di Pescara; è facoltà del Presidente dell'Assemblea concedere il diritto di parola anche a questi ultimi, qualora ne facciano motivata richiesta scritta, con argomentazioni pertinenti alla seduta di lavoro.

Art. 34

PROCEDURA DELLE SEDUTE DELLA ASSEMBLEA DEI CITTADINI

1. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente circoscrizionale (su atto del Consiglio) almeno due volte l'anno e comunque tutte le volte che il Consiglio di

Circoscrizione sia stato convocato per decidere su questioni di indirizzo di scelta o per esercitare il potere deliberante o esprimere il proprio obbligatorio parere.

2. La sua convocazione è inoltre obbligatoria se richiesta da almeno un terzo dei consiglieri di Circoscrizione o da n. 300 elettori residenti o operanti nella Circoscrizione, con firme autenticate da un notaio o raccolte e vistate presso il Centro Civico da un dipendente comunale incaricato, con la specifica indicazione degli argomenti da trattare, entro il termine di giorni 15 dalla richiesta medesima; in caso di inerzia del Consiglio di Circoscrizione, il Sindaco del Comune convoca l'Assemblea in via sostitutiva.
3. L'ordine del giorno viene trasmesso anche al Sindaco, all'Assessore al Decentramento, al Presidente della Commissione Consiliare al Decentramento ed ai Presidenti degli organi collegiali delle Scuole ubicate nella Circoscrizione.
4. L'Assemblea è coordinata dal Presidente del Consiglio di Circoscrizione o, in sua assenza, impedimento o delega, da chi è tenuto a sostituirlo ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.
5. Su argomenti particolari e specifici, il Consiglio di Circoscrizione può anche convocare riunioni di frazione, rione o caseggiato.
6. Ciascun Consiglio di Circoscrizione può, con delibera quadro, provvedere alla disciplina ulteriore della procedura di convocazione e svolgimento dell'Assemblea dei cittadini.

Art.35 INIZIATIVA POPOLARE

1. Gli elettori del Comune hanno diritto di rivolgere petizioni scritte al Consiglio Comunale per promuovere e potenziare il decentramento comunale.
2. Al Consiglio di Circoscrizione possono essere presentate petizioni, anche sotto forma di atti adottati dalla maggioranza dei presenti nelle Assemblee dei cittadini convocate nelle forme e termini di cui al precedente art. 34.
3. Tali petizioni devono essere obbligatoriamente iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio di Circoscrizione se provengono da almeno 100 cittadini, con firme autenticate da un notaio o raccolte e vistate presso il Centro Civico da un dipendente comunale incaricato e, se dirette al Consiglio Comunale, debbono essere trasmesse al Sindaco unitamente agli atti del Consiglio di Circoscrizione stesso.
4. Sulle petizioni sottoscritte da non meno di 300 elettori, il Consiglio di Circoscrizione e la Giunta Comunale debbono esprimere le proprie determinazioni in relazione all'urgenza del problema e, comunque, entro 45 giorni dalla presentazione.

Art. 36 CONSULTAZIONI

1. Su iniziativa del Consiglio di Circoscrizione, si può procedere alla consultazione di Associazioni e di particolari categorie di cittadini, mediante Forum o altri strumenti idonei, per conoscere l'orientamento degli stessi anche per appositi settori su argomenti e proposte di interesse locale di Circoscrizione.
2. A tal fine il Presidente di Circoscrizione dispone audizioni delle forze economiche e culturali operanti sul territorio cittadino, che possono contribuire, con il loro apporto conoscitivo e con la loro base di esperienza, alla ricerca delle soluzioni più appropriate.
3. La consultazione popolare può altresì essere richiesta da 300 cittadini maggiorenni che abbiano la residenza o la dimora abituale o che svolgano attività lavorativa nella Circoscrizione; il Consiglio può respingere tale richiesta con delibera motivata oppure indire la consultazione popolare anche con modalità diverse da quelle indicate nella richiesta dei cittadini.
4. Il Consiglio Circoscrizionale può fissare altre specifiche disposizioni per l'istituto della consultazione popolare.

Art. 37 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

1. Ogni cittadino della Circoscrizione ha diritto di accesso agli atti, provvedimenti e documenti amministrativi depositati presso gli uffici della Circoscrizione, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa statale e comunale, compresi la legge 07 agosto 1990 n. 241 ed il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante la visione, consultazione e d esame (gratuito) di tutti i provvedimenti adottati dal Consiglio Circoscrizionale, nonché mediante estrazione di copia fotostatica; il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di produzione salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Art. 38 REFERENDUM

1. Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale indice il referendum consultivo, previa deliberazione del Consiglio Circoscrizionale, qualora vi sia la richiesta da parte del 5% dei cittadini elettori del Consiglio Circoscrizionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Hanno diritto di partecipare al Referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione. Su proposta del Comitato Promotore, favorevolmente valutata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale in considerazione della peculiarità dei quesiti referendari, la partecipazione potrà essere estesa, esclusivamente con le modalità e le garanzie stabilite nell'apposito regolamento, ai cittadini residenti

nella Circoscrizione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, ai cittadini non residenti ma comunque aventi domicilio nel territorio della Circoscrizione, agli stranieri ed apolidi maggiorenni residenti stabilmente o domiciliati nel territorio della Circoscrizione

3. Le modalità di effettuazione saranno disciplinate da apposito Regolamento.
4. Possono essere oggetto di referendum consultivo le sole materie di competenza della Circoscrizione con esclusione, in ogni caso, di quelle che risultano avere contenuto vincolato per effetto di una norma statale o regionale, nonché di quelle materie indicate al comma 5 dell'art. 39 dello Statuto Comunale.
5. La proposta di Referendum deve contenere la precisa indicazione dell'argomento e della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulata in termini tali da permettere una risposta chiara ed univoca agli elettori
6. La valutazione sull'ammissibilità e sulla legittimità del referendum è demandata al Collegio dei Garanti di cui all'art 39 – comma 7 – dello Statuto Comunale.
7. Nel corso dell'anno solare è ammessa una sola consultazione referendaria nella quale, tuttavia, possono essere raggruppati fino a tre referendum.
8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i Referendum non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.
9. Non può essere proposto Referendum consultivo una volta indetti i comizi elettorali o, comunque, in coincidenza con altre operazioni di voto.
10. E' fatto divieto di proporre analogo Referendum consultivo prima che siano trascorsi 4 anni.
11. Nel caso in cui la proposta referendaria risultasse sostanzialmente recepita dall'Amministrazione Comunale o dal Consiglio Circoscrizionale prima dello svolgimento del Referendum, non si procederà, previo parere vincolante del Collegio dei Garanti, all'effettuazione della consultazione referendaria. Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale, o di quello Circoscrizionale, si procederà alla sospensione della consultazione referendaria, il cui iter riprenderà 120 gg. dopo la prima convocazione del nuovo Consiglio.

TITOLO V

RAPPORTI DEGLI ORGANI DELLA CIRCOSCRIZIONE CON QUELLI COMUNALI CENTRALI E CON ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 39

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE

1. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato convocano la Conferenza dei Presidenti di Circoscrizione almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata almeno due dei Consigli Circoscrizionali.

2. La Conferenza dei Presidenti può, altresì, essere convocata dal Presidente della Commissione Comunale al Decentramento qualora lo ritenga necessario, oppure su richiesta motivata di almeno due dei Consigli Circoscrizionali. In tali casi le adunanze si tengono nell'ambito delle sedute della suddetta Commissione Comunale.
3. La Conferenza non ha poteri deliberativi e svolge la funzione di garantire il migliore espletamento dei compiti demandati ai Presidenti e di favorire e promuovere ogni forma di comunicazione e di scambio di esperienza fra le diverse Circoscrizioni, anche ai fini di eventuali iniziative comuni.
4. La Conferenza può rivolgere al Sindaco ed all'Assessore Comunale al Decentramento interrogazioni scritte; può richiedere la convocazione congiunta di due o più Consigli e di essere sentita dal Consiglio o dalla Giunta Comunale, ovvero da una delle Commissioni Comunali permanenti o speciali.
5. E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore al Decentramento convocare la Conferenza dei Presidenti per sottoporre al parere di questa determinati problemi che interessano più Circoscrizioni o l'intera città.

Art. 40 ADUNANZA COMUNE

Due o più Consigli di Circoscrizione possono tenere riunioni congiunte per l'esame di argomenti di interesse comune; in tal caso la convocazione è effettuata congiuntamente dai Presidenti delle Circoscrizioni interessate e la riunione è presieduta dal Presidente di Circoscrizione più anziano di età.

Art. 41 REGOLAMENTO INTERNO

I Consigli di Circoscrizione, sempre in conformità alla legge, allo Statuto Comunale ed al presente Regolamento, redigono propri Regolamenti interni per la disciplina delle sedute e delle attività del Consiglio e delle Commissioni, nonché delle forme di partecipazione popolare.

Art. 42 COMMISSIONE COMUNALE PER IL DECENTRAMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

1. Il Comune di Pescara, secondo le norme regolamentari, costituisce la Commissione per il Decentramento e la partecipazione democratica, composta di norma da 15 Consiglieri eletti dal Consiglio Comunale; tutte le forze politiche devono essere rappresentate con diritto di voto anche con l'eventuale aumento del numero dei componenti della Commissione stessa.

2. Hanno diritto di partecipare alle sedute anche i Presidenti delle Circoscrizioni.
3. La Commissione elegge nel suo seno (con distinte votazioni e con voto limitato ad un nome) un Presidente ed un Vice Presidente secondo le modalità previste dallo Statuto Comunale e dal vigente Regolamento per le Commissioni Consiliari permanenti.
4. La Commissione Comunale per il Decentramento ha funzioni consultive, propositive, istruttorie, di coordinamento e di studio nei confronti del Consiglio Comunale in ordine all'attuazione del presente Regolamento ed all'attività dei Consigli di Circoscrizione.

Art. 43 **ASSESSORATO AL DECENTRAMENTO**

1. L'Assessorato al Decentramento segue e coordina le attività dei Consigli di Circoscrizione e ne riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale ed alla Commissione Consiliare per il Decentramento affinché questi possano assumere, secondo le rispettive competenze, i provvedimenti necessari a tutelare la legittima attività e il regolare funzionamento dei Consigli.
2. In particolare l'Assessore per la Partecipazione Democratica e Decentramento:
 - a) raccoglie e mette a disposizione la documentazione e le informazioni necessarie per il regolare svolgimento dei compiti attribuiti ai Consigli di Circoscrizione;
 - b) sovrintende al funzionamento delle strutture del Decentramento e degli uffici relativi.

Art. 44 **RAPPORTI DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE CON GLI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI**

1. Il Consiglio di Circoscrizione, nell'ambito del proprio territorio, può esercitare i compiti spettanti al Comune in materia di coordinamento dell'attività di ogni altra Amministrazione Pubblica.
2. Stabilisce rapporti con tutti gli organismi di partecipazione e di consultazione dei cittadini previsti da leggi, statuti o regolamenti; tali organismi possono far riferimento al Consiglio di Circoscrizione per quanto riguarda i loro rapporti con la Amministrazione Comunale.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE – INDENNITA' DI PRESENZA E DI CARICA AL PRESIDENTE ED AI CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI – FINANZE

Art. 45 CENTRO CIVICO

1. L'Amministrazione Comunale ha l'impegno di dotare e potenziare ciascuna Circoscrizione di un Centro Civico, che è la sede dell'attività del Consiglio di Circoscrizione e dei servizi comunali decentrati.
2. Il Centro Civico va dotato di idonee strutture per agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e culturale delle Circoscrizioni ed è aperto alle organizzazioni dei lavoratori e dei cittadini, rappresentanze sindacali, comitati spontanei di Circoscrizione, Consigli di circolo e di istituto, Associazioni culturali, ricreative e sportive.
3. I locali e le attrezzature del Centro Civico sono posti dal Consiglio di Circoscrizione a disposizione dei cittadini e delle Associazioni per assemblee, convegni ed incontri pubblici di natura sindacale, politica, sociale e culturale.

Art. 46 INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA

Al Presidente della Circoscrizione è attribuita una indennità di funzione ed ai Consiglieri un gettone di presenza determinati ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Art. 47 GESTIONE FINANZIARIA

1. Le spese relative al Centro Civico, alle indennità di carica e di presenza, al personale e dai mezzi per lo svolgimento dei compiti del Consiglio di Circoscrizione sono a carico del Bilancio comunale nel quale viene iscritto ed impegnato un apposito fondo.
2. E', altresì, assegnato annualmente ai Consigli di Circoscrizione un fondo economale, per far fronte alle spese di ordinaria amministrazione relative alla loro attività, con obbligo di rendiconto; con apposita delibera del Consiglio Comunale saranno fissati i criteri per l'uso dei Centri Civici.

Art. 48
IL SEGRETARIO ED IL PERSONALE DELLA CIRCOSCRIZIONE

In ogni ufficio Circoscrizionale è prevista la figura di Segretario della Circoscrizione. Le funzioni e le competenze sono stabilite dal Regolamento degli Uffici e Servizi Comunali.

Art. 49
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

1. Alla liquidazione delle spese relative alle attività svolte dalla Circoscrizione provvede il Responsabile del Servizio competente.
2. La relativa documentazione viene vistata dal Segretario della Circoscrizione, previa verifica della corrispondenza per qualità, quantità e prezzo, tra l'ordinazione e l'effettiva fornitura.
3. Al pagamento del corrispettivo provvede il Settore Ragioneria Comunale.

T I T O L O V I I

NORME DI RINVIO

Art. 50
NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso riferimento allo Statuto Comunale vigente ed alle altre norme legislative attualmente in vigore.

ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. Candidatura alla carica di Presidente e lista dei candidati alla carica di Consigliere Circoscrizionale:

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

Con la lista deve anche essere presentato il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente ed il programma amministrativo.

Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di Presidente sia a quella di Consigliere Circoscrizionale, compresi nella lista, deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

Per i candidati alla carica di Consigliere Circoscrizionale che siano cittadini dell'Unione Europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.

Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei Consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. (art. 73 , comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267).

2. Dichiarazione di presentazione della lista

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.

Con la lista va presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente ed il programma amministrativo.

Possono essere utilizzati gli schemi di dichiarazione previsti per le elezioni del Sindaco e del Consiglio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

La dichiarazione di presentazione delle liste deve contenere i seguenti "requisiti sostanziali":

- a) Numero dei presentatori.

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Circoscrizionale delle collegate candidature alla carica di Presidente, per ogni Circoscrizione, deve essere sottoscritta, a norma del Regolamento per la elezione del Presidente e del Consiglio Circoscrizionale.

- b) Dichiarazione da parte del candidato alla carica di Presidente di collegamento con la lista o con le liste presentate per la elezione del Consiglio Circoscrizionale.

Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

- c) Sottoscrizione da parte dei sottoscrittori.

A norma dell'art. 28, quarto comma, e dell'art. 32, quarto comma, del T.U. 16.05.1960 n. 570, e successive modificazioni, la firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, luogo e data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori.

La firma del sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata - così come disposto, da ultimo, dall'art. 14, comma 1 della L. 30.04.1999, n. 120 - da: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali e funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere, si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 - 4 comma del T.U. 16.05.1960 n. 570 e successive modifiche ed integrazioni. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al Consiglio Circoscrizionale e delle collegate candidature alla carica di Presidente deve essere sottoscritta da un numero di elettori non inferiore al 1% e non superiore all'1,5% degli abitanti della Circoscrizione, risultanti dall'ultimo Censimento.

Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista quando la lista stessa viene presentata insieme a quella per le elezioni del Consiglio Comunale e con lo stesso contrassegno.

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le sottoscrizioni ed autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21. 03.90, n. 53, come sostituito dall'art. 1 della legge 28.04.98, n. 130).

All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di Presidente deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altra Circoscrizione.

- d) Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento.

La dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale (art. 13, comma 5, legge 21.03.90, n. 53, ed art. 32, nono comma, n. 4, del T.U. 16.05.1960, n. 570) nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Presidente (art. 72 del D.Lgs 267/2000).

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni del Consiglio Regionale, del Consiglio Comunale, del Consiglio Circoscrizionale e del gruppo dei candidati per la elezione del Consiglio Provinciale.

- e) **Programma amministrativo.**

Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al Consiglio Circostrizionale ed al nominativo del candidato alla carica di Presidente, deve essere affisso all'Albo Pretorio della Circostrizione (D.Lgs. 267/2000).

- f) **Bilancio preventivo di spesa.**

Unitamente alle liste ed alle candidature, deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa, da rendersi pubblico, mediante l'affissione all'Albo Pretorio della Circostrizione.

3. **Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali dei presentatori delle liste di candidati**

Allo scopo di garantire l'esistenza delle condizioni di elettori della Circostrizione dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione Europea residenti nella Circostrizione, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dai certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito di cui trattasi.

4. **Dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Presidente e della candidatura alla carica di Consigliere Circostrizionale:**

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, sia alla carica di Presidente, sia a alla carica di Consigliere Circostrizionale.

Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna specifica formulazione.

E' necessario, però, che essa contenga l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 45 del D.Lgs. 267/2000 e di non aver accettato la candidatura in violazione degli articoli 4, commi 2 e 3, 7, comma 3 e 9, comma 2 del Regolamento (come modificato dall'art. 12 del nuovo Regolamento delle Circostrizioni).

Inoltre, ogni candidato alla carica di Presidente deve dichiarare, oltre l'accettazione della candidatura, il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del Consiglio Circostrizionale.

5. **Certificato attestante che i candidati sono elettori.**

L'atto di presentazione delle candidature deve essere corredata dei certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Per i cittadini dell'Unione Europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta, prevista dall'art. 1 del Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197, o, qualora l'iscrizione non sia avvenuta, che i medesimi hanno presentato la

domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall'art. 3, comma 1, del citato Decreto Legislativo.

6. Contrassegno per i candidati alla carica di Presidente e per i candidati alla carica di Consigliere Circostrizionale.

Il candidato alla carica di Presidente dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Affinché la Commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

Infine è vietato l'uso dei contrassegni riproducebt immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Vergine, dei Santi, ecc...).

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato.

Ad evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, gli stessi devono essere disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm. 2 (per la riproduzione sulla scheda di votazione). Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

I disegni dei modelli anzidetti devono essere perfettamente identici nelle due misure e contenere l'indicazione della parte superiore e della parte inferiore dei modelli medesimi.

ALLEGATO
B

MODELLO DI MANIFESTO PER LE ELEZIONI DEL
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

CITTA' DI PESCARA

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Lista dei candidati per l'elezione diretta alla carica di Presidente e di n. 15
Consiglieri Circoscrizionali, che avrà luogo domenica _____ e lunedì

(Art. 48 dello Statuto del Comune di Pescara e Regolamento di attuazione)

CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE	CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE	CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE			
1)	2)	3)			
Lista collegata	Liste collegate	Liste collegate			
					

Pescara, addì.....

IL SINDACO

.....

ALLEGATO C

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER
L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di
(denominazione della Circoscrizione)

.....
(data della votazione)

SCHEDA PER LA
VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

BOLLO
DELLA
SEZIONE

L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

NOME E COGNOME	1		10
CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale)		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale)
NOME E COGNOME	2		11
CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale)		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale)
	3		12
	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale)		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale)
NOME E COGNOME	4		13
CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale)	NOME E COGNOME	14
	5	CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale)
	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale)		15
	6		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale)
	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale)		16
NOME E COGNOME	7		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale)
CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale)		17
	8		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale)
	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale)		18
	9		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale)
	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale)		

SCHEDE DI VOTAZIONE

La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto al rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di Presidente posto geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra è stampata accanto a ciascun contrassegno una riga per l'espressione di

una preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale della lista votata. I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a nove. Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.

Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di Presidente collegato a più di nove liste, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio.

In ogni caso, i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di Presidente devono essere contenuti nel medesimo spazio.

I nominativi dei candidati alla carica di Presidente e di contrassegni della lista ad essi collegati devono essere disposti secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.

La scheda deve essere legata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

ALLEGATO D

ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

OPERAZIONI DI SPOGLIO E DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di spoglio e di scrutinio presso gli uffici di sezione elettorale della Circoscrizione hanno inizio immediatamente dopo l'espletamento delle operazioni elettorali relative alle elezioni del Consiglio Comunale.
2. Le operazioni di spoglio e di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio.
3. Alla cessazione delle operazioni di scrutinio il Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione curerà la riconsegna del materiale della sezione, seguendo le istruzioni riportate sull'allegato E.
4. Nell'eventualità che le operazioni di scrutinio, per qualsiasi motivo, non possano essere ultimate entro il termine di cui al comma 2, il Presidente dell'Ufficio di Sezione deve sospendere le operazioni stesse e procedere alla chiusura delle urne e alla raccolta del materiale con le medesime modalità previste per le elezioni del Consiglio Comunale. Le urne, le scatole ed i plichi saranno portati alla sede dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale dal Presidente, o per sua delega, da due scrutatori.

ALLEGATO
E

ELEZIONI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

1. L'ufficio Centrale Circoscrizionale è presieduto dal presidente del Tribunale o da altro magistrato delegato dal Presidente ed è composto da quattro elettori idonei all'ufficio di Presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'Albo, nominati dal Presidente del Tribunale entro 5 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Il Presidente designa un cancelliere o altro impiegato di livello non inferiore al sesto ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
2. L'Ufficio Centrale Circoscrizionale si costituisce, il Martedì successivo alle elezioni, in un'aula appositamente predisposta presso la sede circoscrizionale o altro luogo idoneo già sede delle operazioni elettorali. Ai componenti dell'ufficio centrale spettano i medesimi compensi previsti dalla legge per i componenti dell'ufficio centrale comunale.
3. L'Ufficio, di cui al comma precedente, ricevuti i verbali da tutti gli uffici di sezione della circoscrizione, determina innanzitutto il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente e la cifra individuale di ciascuna lista e di ciascun insieme di liste apparentate. La cifra elettorale degli insiemi di liste è pari alla somma della cifra elettorale di ciascuna lista che ne fa parte più i voti assegnati all'insieme di liste.
4. L'Ufficio Centrale Circoscrizionale proclama eletto Presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto il più anziano di età.
5. L'Ufficio Centrale Circoscrizionale verifica se tutte le liste hanno conseguito la percentuale dei voti validi prevista nello Statuto ed in caso negativo non le ammette all'assegnazione dei seggi.
6. L'Ufficio Centrale Circoscrizionale procede, successivamente, all'attribuzione dei seggi secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento.

7. Compite le operazioni di cui sopra, e prima di procedere alla conseguente proclamazione degli eletti alla carica di consigliere circoscrizionale, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale prende atto dei motivi di ineleggibilità, eventualmente denunziati nel verbale, nei confronti dei candidati proclamati eletti.
8. Il Presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale procede alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere circoscrizionale, fatte salve le decisioni del Consiglio Circoscrizionale.
9. Successivamente, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede, per ciascuna delle liste, a formare gli elenchi dei candidati consiglieri circoscrizionali non eletti riportandoli in ordine di graduatoria decrescente sulla base delle cifre elettorali individuali.
10. Un esemplare del verbale è trasmesso al Prefetto e l'altro alla Segreteria Comunale.
11. Per quanto riguarda l'intervento e la facoltà dei rappresentanti di lista, il completamento delle operazioni di scrutinio in via surrogatoria e, comunque, per tutto quanto non previsto nel Regolamento e nel presente allegato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Circoscrizione PORTANUOVA :

Comprende la parte del territorio comunale delimitato come segue :

confine con il Comune di Francavilla al Mare, confine con il Comune di Chieti,
confine con il Comune di San Giovanni Teatino, fiume Pescara, mare Adriatico.

Circoscrizione COLLI :

Comprende la parte del territorio comunale delimitato come segue :

Fiume Pescara, confine con il Comune di Spoltore, confine con il Comune di Montesilvano, Strada Fonte Borea (inclusa) fino all'incrocio di Strada del Palazzo con il prolungamento ortogonale al Fosso Mazzocco, Strada Zanni (esclusa), Strada Francescone (inclusa), tratto di Strada Colle Marino, tratto di Via del Santuario, tracciato ferroviario (incluso) Stazione Pescara Centrale fino al fiume Pescara.

Circoscrizione CASTELLAMARE :

Comprende la parte del territorio comunale delimitato come segue :

Fiume Pescara, tracciato ferroviario (escluso) Stazione Pescara Centrale dal fiume Pescara fino a Via Michelangelo, Via Michelangelo, tratto di Via del Santuario, tratto di Strada Colle Marino, Strada Francescone (esclusa), Strada Zanni (inclusa), linea ideale passante per Strada Fonte Borea fino all'incrocio con Strada del Palazzo, tratto di Strada del Palazzo, linea perpendicolare al Fosso Mazzocco, confine con il Comune di Montesilvano, mare Adriatico.